



NOTAIO
Antonio VINCI

llegato "A" all'atto in data 19 maggio 2021 Repertorio n. 4250/2806

===== CAMERA CIVILE "DOMENICO PANNACI" =====

===== STATUTO =====

===== ARTICOLO 1 =====

===== (Denominazione - Durata) =====

E' costituita nel circondario del Tribunale di Vibo Valentia
l'associazione tra avvocati denominata - Camera Civile di Vi-
bo Valentia "Domenico Pannaci". =====

Dopo l'adesione all'Unione Nazionale delle Camere Civili, la
denominazione dovrà essere seguita dalla dizione "aderente
all'Unione Nazionale delle Camere Civili". =====

L'Associazione è senza fini di lucro, apartitica, aconfessio-
nale ed ha durata illimitata. =====

===== ARTICOLO 2 =====

===== (Sede) =====

La Camera Civile ha sede in Vibo Valentia (VV) via Don Gio-
vanni Bosco n. 13. =====

Ove consentito, il Consiglio Direttivo potrà deliberare il
trasferimento della sede presso il Tribunale di Vibo Valen-
tia. =====

In ogni caso, il Consiglio Direttivo potrà sempre deliberare
il trasferimento di sede nell'ambito del predetto Comune. =====

===== ARTICOLO 3 =====

===== (Scopi - Finalità) =====

La Camera Civile è un libera associazione forense che non



persegue fini di lucro. =====

Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo dell'ordinamento civile e la valorizzazione del ruolo dell'avvocato.

Si propone in particolare: =====

- Promuovere ogni iniziativa finalizzata ad adeguare l'ordinamento alle istanze della collettività e contribuire al migliore funzionamento della giustizia civile; =====
- Promuovere ogni iniziativa utile per l'attività giudiziaria e stragiudiziale, con particolare riguardo a quello civile, anche mediante l'elaborazione di proposte legislative, l'organizzazione di convegni e dibattiti, la promozione di studi e pubblicazioni; =====
- Promuovere il rafforzamento del ruolo dell'Avvocatura, partitamente di quella civile, quale garante dell'attuazione dei diritti fondamentali; =====
- Favorire e promuovere il continuo aggiornamento professionale degli avvocati; =====
- Diffondere e sviluppare i principi della deontologia e correttezza professionale; =====
- Dare l'opportunità di crescita e confronto ai giovani laureati che intendono intraprendere la professione forense nel settore della giustizia civile; =====
- Favorire ogni attività tesa a preservare il prestigio dell'Avvocatura e le garanzie processuali; =====
- Intrattenere rapporti e promuovere iniziative con vari or-

gani ed associazioni dell'Avvocatura, con le autorità giudiziarie e con i rappresentanti dei Pubblici poteri, per il migliore funzionamento della giustizia civile; =====

- Perseguire gli scopi e le finalità indicate dall'Unione Nazionale Camere Civili. =====

ARTICOLO 4

(Soci)

I soci si distinguono in Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Ordinari. =====

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. =====

Sono soci onorari i giuristi, avvocati e non, che il Consiglio Direttivo ritenga di ammettere all'associazione pur essendo privi dei requisiti per essere soci ordinari. I soci onorari non hanno diritto di elettorato attivo e passivo e sono esentati dal pagamento della quota associativa. =====

Tutti gli altri sono soci ordinari. =====

Alla Camera Civile possono aderire, quali soci ordinari, gli avvocati iscritti all'Albo Professionale che esercitino principalmente attività nel campo del diritto civile presso il Foro di Vibo Valentia, e che siano di specchiata moralità e non abbiano avuto sanzioni disciplinari superiori alla censura. =====

L'ammissione ad associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. =====



L'iscrizione alla Camera Civile si intende tacitamente rinnovata di anno in anno. =====

===== ARTICOLO 5 =====

===== (Recesso - Esclusione) =====

L'associato può sempre recedere dall'associazione. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente ed ha effetto immediato. =====

L'esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo quando l'associato: =====

- Cessi di essere iscritto all'albo degli avvocati; =====
- Prenda iniziative che siano in grave contrasto con gli scopi dell'associazione; =====
- Abbia tenuto volontariamente comportamenti gravemente offensivi nei confronti dei colleghi, o comportamenti che ledano deliberatamente la dignità ed il decoro dell'avvocatura; =====
- Arrechi danno all'immagine dell'associazione, o comunque danno materiale; =====
- Sia moroso, nonostante due richiami consecutivi a sanare la propria posizione, nel pagamento delle quote associative. =====

La delibera è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata per iscritto all'interessato. =====

Gli associati che abbiano esercitato il recesso o che siano stati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né

hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. =====

===== ARTICOLO 6 =====

===== (Organi sociali) =====

Organi dell'associazione sono: =====

• L'Assemblea degli associati; =====

• Il Consiglio Direttivo; =====

• Il Presidente; =====

• Il Segretario; =====

• Il Tesoriere; =====

• Il Collegio dei Probiviri. =====

===== ARTICOLO 7 =====

===== (Assemblea dei Soci) =====

L'assemblea degli associati è il massimo organo deliberante
dell'associazione. =====

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. =====

In sede ordinaria: =====

• Approva le linee generali del programma di attività per
l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo; =====

• Approva il bilancio; =====

• Elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;

• Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario
sottoposto alla sua approvazione del Consiglio Direttivo; =

In sede straordinaria: =====

• Delibera le modificazioni dello statuto; =====

• Delibera lo scioglimento dell'associazione. =====



All'assemblea (ordinaria o straordinaria) potranno partecipare solamente i soci in regola col pagamento delle quote associative; =====

Le deleghe, che dovranno essere fatte per iscritto, non potranno essere più di due per ciascun socio. =====

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno, e comunque entro il mese di aprile. =

In seduta straordinaria l'assemblea è convocata ad iniziativa del consiglio direttivo quando particolari esigenze lo richiedano, oppure quando almeno $\frac{1}{4}$ degli associati ne faccia richiesta scritta al consiglio indicando le questioni da esaminare. =====

In tutti i casi l'assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi, con qualsiasi mezzo che dia garanzia di ricezione, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. =====

Nella convocazione saranno specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione. =====

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la partecipazione di metà più uno dei soci (tenendosi conto anche delle deleghe) e delibera validamente a maggioranza semplice. =====

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza

semplice. =====

L'assemblea può riunirsi in seconda convocazione trascorsa

almeno un'ora dalla prima convocazione. =====

per la modificazione del presente statuto o per deliberare

lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione, è indi-

spensabile, in seconda convocazione, la presenza di almeno

1/3 dei soci, il voto favorevole dei 2/3 dei presenti ed il

parere favorevole del consiglio direttivo. Qualora per due

convocazioni non si sia raggiunto detto quorum, l'assemblea

potrà essere nuovamente convocata e sarà regolarmente costi-

tuita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando

validamente col voto dei 2/3 dei presenti ed il parere favo-

revole del consiglio direttivo. =====

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta

dal Presidente della Camera Civile, o, in sua assenza, dal

Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo desi-

gnato dalla stessa assemblea. =====

Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario. =====

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere ri-

portate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario

che le sottoscrive unitamente al Presidente. =====

===== ARTICOLO 8 =====

===== (Consiglio Direttivo) =====

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero compreso tra

i 5 (cinque) e gli 11 (undici) membri, compresi il Presiden-



te, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. =====

I consiglieri, alla prima riunione, eleggono fra loro, a maggioranza semplice, il Presidente dell'associazione, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente il Presidente onorario. =====

Per la prima volta, i membri del consiglio direttivo, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente il Presidente Onorario, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori. =====

I membri del consiglio direttivo, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, durano in carica 3 (tre) anni. =====

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Per una successiva nuova elezione è necessaria la discontinuità di almeno un mandato. =====

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di: =====

- Deliberare, a suo insindacabile giudizio, l'ammissione dei soci, compresi soci onorari; =====
- Convocare l'assemblea dei soci; =====
- Provvedere all'ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilire l'ammontare della quota associativa annuale a carico dei soci; =====
- Attuare il programma di massima delle attività deliberate

dall'assemblea dei soci; =====

- Deliberare le opportune iniziative per l'attuazione degli scopi della camera civile; =====

- Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento delle attività dell'associazione;

- Sottoporre all'assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione; =====

- Nominare commissioni di studio per specifiche iniziative; =

- Deliberare l'eventuale trasferimento della sede dell'associazione; =====

- Assumere ogni altra iniziativa che non competa, a norma di legge e di statuto, ad altri organi dell'associazione; =====

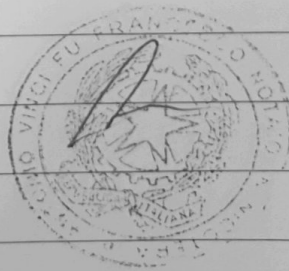
- Collaborare attivamente per tutte le iniziative adottate dall'UNCC. =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 (tre) consiglieri. =====

Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche senza formalità, con l'indicazione dell'ordine del giorno da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. =====

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano presente. =====

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di



almeno la metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci. =====

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario, il consiglio può procedere per cooptazione. In ogni caso, ove il numero dei consiglieri in carica scenda a meno della metà, l'intero consiglio verrà rieletto. =====

Di ogni deliberazione sarà redatto verbale, eventualmente in forma sintetica. In caso di assenza del segretario dell'associazione, che presiede nomina per l'occasione un segretario. =

===== ARTICOLO 9 =====

===== (Presidente) =====

Il Presidente è il legale rappresentante della camera civile.

Al Presidente compete: =====

- Coordinare l'attività dell'associazione; =====
- Convocare e presiedere il consiglio direttivo, presiedere l'assemblea dei soci; =====
- Delegare, temporaneamente e qualora lo ritenesse opportuno, parte delle proprie competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri; =====
- Partecipare ai Consigli dei Presidenti (facendosi sostituire ove impossibilitato), ai Congressi, alle Assemblee Nazionale e a tutte le altre iniziative dell'UNCC; =====
- Demandare, ad uno o più consiglieri o soci, lo svolgimento di determinati incarichi; =====

• Esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto; =====

• In caso di assenza o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente. =====

===== ARTICOLO 10 =====

===== (Segretario) =====

Il Segretario dirige gli uffici di segreteria dell'associazione e cura il disbrigo delle questioni correnti di concerto col Presidente. =====

Compila e tiene aggiornato l'elenco dei soci, organizza le riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, redigendone i relativi verbali. =====

Firma la corrispondenza e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal presidente. =====

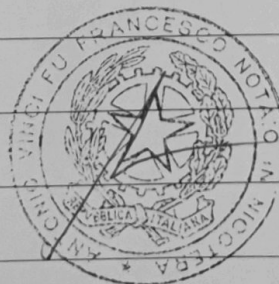
Collabora con il Presidente nel tenere i rapporti con l'UNCC e provvede agli adempimenti statutariamente previsti dalla medesima UNCC. =====

===== ARTICOLO 11 =====

===== (Tesoriere) =====

Il Tesoriere ha il compito di rendicontare periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale. =====

Predisporre il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo per l'anno sociale successivo. =====



Il Tesoriere cura la riscossione delle quote associative. =====

===== ARTICOLO 12 =====

===== (Collegio dei Probiviri) =====

L'assemblea dei soci elegge un Collegio dei Probiviri composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti, scelti fra i soci. =====

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza semplice dai suoi componenti. =====

Per la prima volta i membri del collegio dei probiviri, ivi compreso il Presidente, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori. =====

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. =====

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra l'associazione ed i soci. =====

Vigila sull'osservanza delle norme statutarie. =====

Le decisioni sono assunte a maggioranza, vincolanti per le parti, sono adottate nel rispetto del contraddittorio, senza formalità di procedure e secondo equità. =====

Le parti possono entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, presentare ricorso al Collegio dei Probiviri dell'UNCC, ai sensi dell'art.15, comma 10 dello Statuto nazionale. =====

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompa-

tibile con ogni altra carica sociale. =====

===== ARTICOLO 13 =====

===== (Gratuità degli incarichi) =====

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite. =====

E' previsto il solo rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e puntualmente documentate. =====

===== ARTICOLO 14 =====

===== (Patrimonio e Quote associative) =====

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative, dagli eventuali contributi ed elargizioni di privati e di enti. =====

L'importo della quota associativa annua è stabilito dal consiglio direttivo. =====

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita. =====

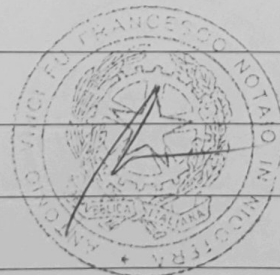
===== ARTICOLO 15 =====

===== (Esercizio sociale) =====

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. =====

Il primo esercizio si conclude al 31 dicembre dell'anno di istituzione. =====

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico e finanziario da presentare



all'Assemblea per l'approvazione. =====

E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione. =====

Il triennio di durata delle cariche sociali decorre comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo alla costituzione dell'associazione, pur essendo le stesse nella pienezza dei poteri sin dalla loro istituzione. =====

===== ARTICOLO 16 =====

===== (Scioglimento) =====

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci per i seguenti motivi: =====

- Impossibilità di conseguire gli scopi sociali; =====
- Ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività. =====

In caso di scioglimento, l'assemblea dei soci in sessione straordinaria deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, che comunque dovrà essere devoluto ad associazioni forensi senza fini di lucro, salvo destinazione imposta dalla legge. =====

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice civile in materia di Associazioni. =====

Firmato: Massimo Carone - Vera Carone - Fortunata Staropoli
- Natale Domenicantonio - Paolo Del Giudice Destito - Giusep-

pe Rombolà - Rosa Accorinti - Francesca Taccone - Francesco
Mobilio - Angelo Corrado Terranova - Francesca Caterina Gra-
dia - Angela Pezzimenti - Giulia Russo - Daphne Ilaria Ian-
nelli - Domenico Pontoriero - Rita Emanuela Galvagno - Cate-
rina Varvaglione - Simona Lucia Vecchio - Antonietta Villel-
la - Michelangelo Mirabello - Silvio Primerano - Elena Corte-
se - Angela Ventrice - Iannelli Francescantonio - Calabria
Giuseppe - Stefano Soriano - Daniela Primerano- Ottavio Scru-
gli - Antonietta Simonelli =====
Antonio Vinci Notaio =====
Segue impronta del sigillo =====

